



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 43/17/CSP**

### **ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 15/17/CSP DELL'8 FEBBRAIO 2017 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECENTRO S.R.L (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TC2 SPORT") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS) (PROC. 76/16/DZ-CRC)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 15/17/CSP, dell’8 febbraio 2017, che ha ordinato e ingiunto alla società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TC2 Sport*”, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) per la violazione dell’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS;

PREMESSO che la predetta società, nel presentare istanza di annullamento della delibera n. 15/17/CSP (prot. n. 0011119 di questa Autorità) in data 1 marzo 2017, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ((di seguito CO.RE.COM. Toscana) di trasmettere la registrazione dei programmi televisivi trasmessi dal 24 al 30 agosto 2016 “*né attraverso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, né tramite posta elettronica ordinaria, tantomeno per corrispondenza cartacea*”;

CONSIDERATO che, da un più attenta lettura della documentazione versata in atti, risulta che la richiesta del CO.RE.COM. Toscana di trasmettere la registrazione dei programmi televisivi trasmessi dal 24 al 30 agosto 2016 è stata consegnata all’indirizzo di posta elettronica certificata [postmaster@pec.telecentro1.it](mailto:postmaster@pec.telecentro1.it) che è proprio della società Tele Radio Centro S.r.l. avente sede in Collesalveti (LI), via Fossoli n. 30, e non all’indirizzo di posta elettronica [postmaster@pec.telecentro2.it](mailto:postmaster@pec.telecentro2.it) che, invece, è proprio della società Telecentro S.r.l. avente sede in Collesalveti (LI), via Fossoli n. 31 destinataria, poi, della delibera n. 15/17/CSP;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 15/17/CSP adottata in data 8 febbraio 2017, in quanto carente sotto il profilo della legittimità;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**DELIBERA**

di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 15/17/CSP, dell'8 febbraio 2017, nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi